

Mittente: 0064/Segreteria DEL DIRETTORE GENERALE

Protocollo: INPS.HERMES.20/01/2017.0000285

Data di ricezione: 20/01/2017 11.22.30

***** TESTO DEL MESSAGGIO INOLTRATO *****

DIREZIONE CENTRALE PENSIONI

AI DIRETTORI REGIONALI

AI DIRETTORI DELLE STRUTTURE TERRITORIALI

L'articolo 1, comma 194, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016, Supplemento ordinario n. 57 ha disposto che "Con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1 gennaio 2018, le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione."

Pertanto, la riduzione percentuale in argomento, già disapplicata per le pensioni anticipate decorrenti dal 1° gennaio 2015 in favore dei soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, nonché limitatamente ai ratei maturati dal 1° gennaio 2016 per i trattamenti pensionistici decorrenti negli anni 2012, 2013 e 2014, non si applica alle pensioni anticipate decorrenti dal 1° gennaio 2018.

IL DIRETTORE GENERALE

Gabriella De Michele